

SPORTIVI A TEMPO PARZIALE ED ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE

Publicato su LA REGIONE del 27.01.2001

Il Tribunale Federale ha esaurientemente affrontato la questione legata all'attività a tempo parziale dello sportivo nei rapporti con l'assicurazione disoccupazione emanando una decisione di capitale importanza.

Il problema era sorto allorché alla Cassa disoccupazione si era presentata una persona che da un lato svolgeva un'attività lavorativa quale impiegato di commercio a tempo parziale e d'altro canto militava in una squadra di LNB di disco su ghiaccio con uno statuto semiprofessionistico.

Ad un certo momento egli ha disdetto il rapporto di lavoro quale impiegato di commercio e pochi mesi più tardi non gli è stato rinnovato il contratto di giocatore con il sodalizio hockeistico.

A quel punto egli si è annunciato alla Cassa disoccupazione del suo Cantone di domicilio chiedendo di essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione partendo da una base di calcolo legata agli stipendi percepiti nelle due attività.

Già di primo acchito (contrariamente alla tesi sostenuta dal richiedente) il Tribunale Federale ha affermato che la somma di entrambi i redditi non poteva entrare in linea di conto per il semplice motivo che, tenuto conto dei tempi lavorativi, ciò rappresentava un'attività lavorativa ben superiore al 100% di un tempo di lavoro normale.

E' infatti stato stabilito che in pratica e mediamente sull'arco di un anno l'attività quale impiegato di commercio (tenuto conto di una normale attività lavorativa settimanale di 42 ore) rappresentava l'80% mentre l'attività quale giocatore di hockey rappresentava, in termini di tempo lavorativo, un ulteriore 35%.

Tutto questo indipendentemente dal fatto che la retribuzione quale impiegato di commercio era addirittura inferiore a quella di discatore.

Al Tribunale Federale si a-privano di principio due strade: la prima era quella di sommare i due redditi che rappresentavano il 115% del tempo lavorativo rapportandoli contabilmente al 100%.

L'altra soluzione (che è poi stata adottata) era quella di considerare lo stipendio percepito quale impiegato di commercio (per un tempo lavorativo dell'80%) aggiungendovi un ulteriore 20% dell'attività di discatore con la relativa retribuzione rapportata a questa percentuale.

E' quindi risultata fondamentale la determinazione dell'attività principale e dell'attività accessoria. Nel caso specifico ma anche nella stragrande maggioranza dei casi di sportivi non professionisti è quindi l'attività professionale a fungere da attività lucrativa principale (in termini di tempo) mentre quella sportiva risulta essere solo ed esclusivamente un'attività accessoria complementare. Più in generale non è la retribuzione a risultare determinante, bensì la quantificazione delle ore lavorative a determinare quale sia l'attività principale e quale sia l'attività accessoria.

BRENNO CANEVASCINI Avvocato